

Elaborato 2

“ACCORDO QUADRO VERDE BIENNALE
PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
DEI LOCALI GESTITI DA ASPES S.p.A.”,
ai sensi dell'art. 54, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

*Il Responsabile del Procedimento
dott. Antonio Marcello Muggittu*

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 1 — TIPOLOGIA PULIZIE

Per le sedi degli uffici la Ditta appaltatrice si impegna ad eseguire il servizio, come descritto di seguito, in orario immediatamente successivo all'orario di servizio che verrà comunicato dalla Stazione Appaltante e successivamente concordato (ad eccezione del servizio di pulizia di Farmacia come meglio specificato all'art. 3). La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di variare nel corso della vigenza di ogni singolo contratto operativo, le giornate comunicate inizialmente.

NOTA BENE. La Ditta appaltatrice, a prescindere dai singoli interventi previsti di seguito, si impegna ad eseguire, a proprio carico e senza ulteriori corrispettivi, interventi aggiuntivi di pulizia, qualora se ne verificasse la necessità, a seguito dell'esecuzione da parte della Stazione Appaltante di opere impiantistiche o di dipintura, nonché a seguito di lavori di ripristino dei locali oppure in conseguenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di qualsiasi genere, ivi compresi i traslochi di arredi.

ART. 2 — SUPERFICI OGGETTO DEI SERVIZI E FREQUENZE DELLE PULIZIE

Superfici oggetto dei servizi e frequenze delle pulizie

PRESTAZIONI A CORPO COSI' COME MEGLIO DEFINITE DALL'ALLEGATO 10

Forma oggetto del presente appalto la pulizia periodica dei locali, degli uffici e dei fabbricati di seguito descritti:

- 1) Sezione Uffici (prestazioni a corpo così come meglio definite dall'Allegato 10);**
- 2) Sezione Farmacie (prestazioni a corpo così come meglio definite dall'Allegato 10);**
- 3) Sezione Ambulatori (prestazioni a corpo così come meglio definite dall'Allegato 10);**

Le caratteristiche generali del servizio sono le seguenti:

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO A:

- Raccolta scarti di qualsiasi genere, svuotamento cestini e portarifiuti, asportazione del contenuto con sacchi di plastica con modalità di raccolta differenziata relativo conferimento al punto di raccolta del servizio igiene urbana;
- Pulizia con detergenti disinfettanti dei cestini e recipienti portarifiuti;
- Sbattitura e spolveratura di zerbini e tappetini;
- Spolveratura ad umido, con panni imbevuti di detergente disinfettante, di scrivanie, telefoni, sedie, armadi, scaffalature, davanzali interni ed altri accessori di uso comune;
- Spolveratura con eliminazione impronte dagli specchi ed arredi;
- Spazzatura, lavatura, disinfestazione e deodorazione dei pavimenti di tutti i locali: uffici, saloni, corridoi, scale, sale attesa, ingressi, ecc.;
- Lavaggio e disinfezione di tutti gli apparecchi igienico-sanitari, rubinetti, portasapone, porta salviette ed accessori vari con specifici prodotti ad azione germicida e deodorante;
- Pulizia e passata ad umido delle piastrelle dei servizi igienico-sanitari con eliminazione di macchie di sporco e corpi estranei;
- Pulizia con passata ad umido, con idoneo prodotto disinfettante delle maniglie delle porte e delle pulsantiere;

- Lavaggio settimanale delle vetrate con relativi infissi e davanzali (solo negli Ambulatori)
- Rifornimento di carta igienica e salviettine asciugamani in tutti i servizi igienici.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO B:

- Deragnatura generale interna di tutti gli ambienti;
- Lavaggio a fondo di tutte le vetrate con relativi infissi e davanzali;
- Pulizia con aria compressa e/o con apposito detergente di attrezzature, pc, tastiere e stampanti.
- Rimozione polvere e pulizia con panno umido delle porte e dei punti luce (ove presenti).
- Pulizia rampe scale di accesso e androni (ove presenti).

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DA TIPO C:

- Lavaggio a fondo della pavimentazione a moquette (ove presente);
- Lavaggio e disinfezione delle pareti piastrellate o tinteggiate con smalti lavabili ed asciugatura;
- Aspirazione imbottiture sedie e poltroncine;
- Pulizia dei pannelli radianti e generatori di aria;
- Pulizia a fondo, compresa la disincrostazione esterna, di tutte le installazioni sanitarie e dei rubinetti;
- Sanificazione delle parti esterne di mobili e suppellettili.

1) SEZIONE UFFICI

UBICAZIONE DEGLI UFFICI:

a) Sede legale Aspes S.p.A. - Via Mameli, n. 15, (Piano 4°), Pesaro, per mq. 691 ca. pari alla superficie calpestabile.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO A: Frequenza n. 5 volte la settimana dal lunedì al venerdì (240/annue);

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO B: Frequenza di una volta al mese (12/annue);

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO C: Frequenza di una volta ogni sei mesi (2/annue)

b) Sede uffici tributi Aspes S.p.A. - Via Mameli n. 4, Pesaro, per mq. 500 ca. pari alla superficie calpestabile.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO A: Frequenza n. 5 volte la settimana dal lunedì al venerdì (240/annue)

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO B: Frequenza di una volta al mese (12/annue)

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO C: Frequenza di una volta ogni sei mesi (2/annue)

c) Sede c/o Cimitero Centrale - Via Mirabelli, 13, Pesaro, per mq. 190 ca. pari alla superficie calpestabile.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO A: Frequenza n. 5 volte la settimana dal lunedì al sabato (240/annue);

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO B: Frequenza di una volta al mese (12/annue)

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO C: Frequenza di una volta ogni sei mesi (2/annue)

d) Sede c/o Cimitero centrale – Uffici secondari - Via Madonna di Loreto, uffici per mq. 60

ca. pari alla superficie calpestabile.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO A: Frequenza di una volta a mese (12/annue)

2) SEZIONE FARMACIE COMUNALI

UBICAZIONE DELLE FARMACIE:

a) FARMACIA "A. COSTA" - Via Giolitti, 161, Pesaro mq. 322 ca.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO A: Frequenza n. 5 volte la settimana dal lunedì al sabato (288/annue)

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO B: Frequenza di una volta al mese (12/annue)

b) FARMACIA "CATTABRIGHE" – S.S. 16 della Romagna, 97/4, Pesaro mq. 136 ca.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO A: Frequenza di due volte a settimana (96/annue)

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO B: Frequenza di una volta al mese (12/annue)

c) FARMACIA "ZONA MARE" – Viale Fiume, 95, Pesaro mq. 146 ca.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO A: Frequenza di due volte a settimana (96/annue)

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO B: Frequenza di due volte al mese (24/annue)

d) FARMACIA "MURAGLIA" – Via Commandino, 34-36 - Pesaro mq. 105 ca.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO A: Frequenza di due volte a settimana (96/annue)

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO B: Frequenza di una volta al mese (12/annue)

e) FARMACIA "PANTANO" - Via F. Dandolo, 6 - Pesaro mq. 95 ca.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO A: Frequenza di due volte a settimana (96/annue)

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO B: Frequenza di una volta al mese (12/annue)

f) FARMACIA "VILLA SAN MARTINO" – Via Solferino, 68 - Pesaro mq. 86 ca.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO A: Frequenza di due volte a settimana (96/annue)

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO B: Frequenza di una volta al mese (12/annue)

g) FARMACIA SORIA – Via Laurana, 4 - Pesaro mq. 93 ca.;

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO A: Frequenza di una volta a settimana (48/annue)

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO B: Frequenza di una volta al mese (12/annue)

h) FARMACIA "VILLA FASTIGGI" – Via P. Fastiggi, 74 - Pesaro mq. 150 ca.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO A: Frequenza di una volta a settimana (48/annue)

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO B: Frequenza di una volta al mese (12/annue)

i) FARMACIA "CENTRO" – Strada Adriatica, 48 - Pesaro mq. 160 ca.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO A: Frequenza di tre volte a settimana (144/annue)

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO B: Frequenza di una volta al mese (12/annue)

j) FARMACIA "GABICCE MARE"– Via G. Donizetti, 16 – Gabicce Mare mq. 97 ca.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO A: Frequenza di sei volte a settimana (288/annue)

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO B: Frequenza di una volta al mese (12/annue)

3) SEZIONE AMBULATORI

UBICAZIONE DEGLI AMBULATORI :

a) AMBULATORI VIALE FIUME - Viale Fiume, 105 – Pesaro mq. 300 ca.;

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO A: Frequenza di cinque volte a settimana (240/annue)

b) AMBULATORI VIA A. COSTA - Via A. Costa, 167 – Pesaro mq. 165 ca.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO A: Frequenza di cinque volte a settimana (240/annue)

c) AMBULATORI VIA LEONCAVALLO - Via Leoncavallo, 5 – Pesaro mq. 92 ca.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO A: Frequenza di tre volte a settimana (144/annue)

d) AMBULATORI VIA GIOLITTI - Via Giolitti, 171 Piano terra - Pesaro mq. 55 ca.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO A: Frequenza di quattro volte a settimana (192/annue)

e) AMBULATORI VIA GIOLITTI - Via Giolitti, 173, 1° Piano – Pesaro mq. 140 ca.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO A: Frequenza di quattro volte a settimana (192/annue)

f) AMBULATORI VIA MEUCCI - Via Meucci, 25 – Pesaro mq. 81 ca.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO A: Frequenza di due volte a settimana (96 annue)

g) AMBULATORI VIA CANONICI - Via Canonici, 23 – Pesaro mq. 76 ca.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO A: Frequenza di due volte a settimana (96/annue)

h) AMBULATORI VIA ADRIATICA – S.S. 16 Adriatica, 48 – Pesaro mq. 73 ca.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO A: Frequenza di due volte a settimana (96/annue)

i) AMBULATORI CATTABRIGHE - Strada Romagna, 101/1 – Pesaro mq 138 ca.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO A: Frequenza di tre volte a settimana (144/annue)

l) AMBULATORI GABICCE MARE - Strada Romagna, 52 – Gabicce Mare mq 100 ca.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DI TIPO A: Frequenza di tre volte a settimana (144/annue)

NOTA BENE. Nel caso di incrementi o decrementi degli ambienti soggetti al servizio di pulizia troveranno automaticamente applicazione varianti a corpo che verranno computate proporzionalmente al prezzo complessivo in rapporto alle superfici in più od in meno rispetto a quelle oggetto di offerta in sede di gara.

Dette varianti potranno riguardare interi locali o parti degli stessi che per esigenze della Stazione appaltante vengono attivate o disattivate per l'intera durata dell'Accordo Quadro. Le varianti a corpo come appresso disciplinate non daranno mai luogo ad incrementi di prezzo, indennizzi o risarcimenti di alcuna natura salvo gli incrementi e/o i decrementi come sopra computati.

Le varianti a corpo non saranno oggetto di specifiche approvazioni ma scaturiranno dagli ordini di servizio del R.U.P. che incideranno unicamente e limitatamente alle modalità di contabilizzazione delle prestazioni a corpo.

ART. 3 — ORARI DI LAVORO

Per tutte le sedi ed i locali oggetto del presente capitolato, la Ditta esecutrice dovrà impegnarsi ad eseguire le pulizie previste al di fuori del normale orario di lavoro e/o di utilizzo nel caso dei centri sportivi. Le stesse dovranno essere eseguite in tariffa diurna, salvo diversa disposizione di Aspes S.p.A..

Per quanto riguarda la pulizia delle Farmacie si richiederà l'erogazione della prestazione del servizio nell'orario di apertura o immediatamente antecedente all'apertura (da concordare con Aspes S.p.A.).

Per quanto riguarda gli altri locali (Uffici ed Ambulatori) si richiederà l'erogazione della prestazione del servizio nell'orario di chiusura o immediatamente successivo alla chiusura

(da concordare con Aspes S.p.A.).

Tali indicazioni di orari potranno essere variate previo accordo con Aspes S.p.A..

Detti orari riguardano la turnazione per l'esecuzione del servizio e non sono da considerarsi ai fini del computo del prezzo della prestazione che va invece riferito alla esecuzione delle pulizie a regola d'arte come sopra indicato.

Resta esplicitamente vietato modificare la programmazione dei lavori di pulizia salvo accordi diversi con Aspes S.p.A..

ART. 4 — LOCALI ASSEGNATI ALL'IMPRESA

Aspes S.p.A. si impegna a mettere a disposizione dell'Impresa i locali destinati a deposito dei materiali e attrezzature. La Ditta esecutrice è comunque responsabile dei locali assegnati.

Aspes S.p.A. s'impegna a sostenere le spese d'energia elettrica e di acqua e metterà disposizione un vano per il deposito delle attrezzature della Ditta senza assumere alcuna responsabilità per eventuali deterioramenti o ammanchi.

ART. 5 — PRODOTTI ED ATTREZZATURE — CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Tutti i prodotti di pulizia — disinfezione, i macchinari e le attrezzature idonei ed occorrenti (scope, strofinacci ed i materiali di consumo) sono a carico della Ditta.

Non possono essere utilizzati prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante.

Per l'esecuzione delle pulizie non potranno essere impiegate macchine, attrezzi e prodotti in qualsiasi modo pericolosi per la salute o la sicurezza, così come materiali abrasivi o corrosivi.

Al fine di evitare il diffondersi di contaminazioni batteriche, la pulizia dei servizi igienici deve essere eseguita utilizzando panni/spugne e secchi di colore diverso secondo le specifiche zone.

Dopo l'uso, tutte le attrezzature (carrelli, secchi...) utilizzate devono essere accuratamente lavate. L'impiego degli attrezzi e dei macchinari, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

Tutti i macchinari, i componenti di sicurezza e le attrezzature dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 27.01.2010 n. 17 e s.m. e i. e dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m. e i. I prodotti impiegati devono essere adatti ai materiali delle diverse tipologie di superfici presenti nei diversi immobili.

Si precisa che i prodotti per l'igiene (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari) devono essere conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.1 del D.M. 24 maggio 2012. I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della Salute ed essere conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.2 del D.M. 24 maggio 2012. Gli altri prodotti (es. cere, deceranti, "superconcentrati", ecc.) devono essere conformi al Regolamento CE 648/2004 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio e essere conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.2 del D.M. 24 maggio 2012. Presso i locali oggetto del

servizio dovranno essere inoltre disponibili le schede di sicurezza dei prodotti impiegati. I prodotti disinfettanti dovranno recare il numero di registrazione del ministero della salute. La Ditta aggiudicataria dovrà produrre alla Stazione Appaltante le schede tecniche delle attrezzature, dei macchinari e dei prodotti di pulizia che verranno impiegati nel servizio. Tutti i prodotti, materiali e macchinari devono essere corrispondenti alla vigente normativa a tutela della salute e della sicurezza dei luoghi e delle persone. La Ditta dovrà essere dotata dei mezzi necessari per interventi a norma del D. Lgs. 81/2008.

La Ditta appaltatrice sarà responsabile della custodia di quanto di sua proprietà, anche in mancanza di locali di ricovero negli stabili in cui presta servizio.

Aspes S.p.A. si riserva di verificare che le attrezzature dislocate nelle varie sedi di svolgimento del servizio ed i prodotti utilizzati siano conformi a quanto prescritto nel presente capitolato e/o indicato nel progetto tecnico.

ART. 6 — CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell'Accordo quadro una garanzia fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 pari al 10% dell'importo dell'Accordo quadro. Si rinvia all'Accordo Quadro per le modalità di costituzione della cauzione.

Art. 7 — ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E RENDICONTO ATTIVITA'

L'inizio dell'erogazione delle prestazioni di servizi da parte della Ditta aggiudicataria avverrà con la presa in consegna dei locali oggetto dell'incarico. Di tale consegna dovrà essere redatto a cura della Ditta uno specifico verbale di attivazione che sarà controfirmato per accettazione dalla Stazione Appaltante. Tale verbale dovrà riportare le informazioni relative ai locali, le indicazioni del calendario lavorativo, la ratificazione delle consistenze ed il programma operativo delle attività per il locale interessato.

Ogni mese, entro il giorno 15, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare uno specifico rendiconto, delle attività svolte nell'arco del mese precedente al fine dell'approvazione da parte del R.U.P. che approverà la contabilizzazione delle prestazioni effettivamente svolte nel mese precedente e successivamente autorizzerà l'emissione della fattura.

Per l'ottenimento dei pagamenti la Ditta aggiudicataria dovrà consegnare al R.U.P. la reportistica riguardante gli interventi effettuati e dovrà illustrare settimanalmente le operazioni svolte nella settimana precedente, anche mediante eventuali sopralluoghi.

ART. 8 — DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Aspes S.p.A. in qualità di Datore di Lavoro Committente (DLC) ha predisposto l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI) preliminare allegato al presente Capitolato, con fornitura agli operatori economici delle informazioni sui rischi standard e specifici esistenti negli ambienti oggetto dell'Accordo quadro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività istituzionale. L'operatore economico, in sede di gara, dovrà prendere visione e firmare per accettazione il DUVRI preliminare ed evidenziare tutte le informazioni inerenti gli eventuali ulteriori rischi indotti che si prevede di introdurre negli immobili e locali

oggetto delle prestazioni di servizio di pulizia. Tali informazioni saranno necessarie per l'eventuale integrazione da parte del DLC del DUVRI "rev. 0" con l'elaborazione del DUVRI "rev. 1" che dovrà poi essere sottoscritto per accettazione da parte dell'operatore economico affidatario, da eseguirsi prima della definitiva stipula del Contratto.

Prima della stipula del contratto l'appaltatore dovrà trasmettere ogni variazione rispetto al Documento di Valutazione di Rischi — Duvri Preliminare, redatto dal datore di lavoro e dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente Marco Braca.

ART. 9 — TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'AFFIDATARIO

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori che svolgono il servizio, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino le loro prestazioni in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto.

La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D. Lgs. n. 81/2008.

ART. 10 — PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare l'esecuzione delle prestazioni di servizio nei tempi prescritti.

ART. 11 — PERSONALE, CLAUSOLA SOCIALE E FORMAZIONE

Ogni incombenza inerente il servizio in oggetto deve essere svolta da personale, in numero corrispondente a quello indicato nell'offerta, alle dipendenze dell'impresa

appaltatrice, che non avrà alcun rapporto con Aspes S.p.A.

Si precisa che nella procedura di gara è inserita la clausola sociale, prevista dall'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato alle dipendenze del soggetto ora affidatario Papalini S.p.A.. A tale proposito si riportano i seguenti dati relativamente al personale attualmente impiegato, come comunicato dall'attuale operatore Papalini S.p.A.:

ELENCO PERSONALE SEDI ASPES

| Dipendenti | Sedi Assegnate | CCNL applicato | SVANTAGGIO | DATA ASSUNZIONE | DATA FINE RAPPORTO | LIVELLO | % PART TIME | MONTE ORE SETTIMANALE | |
|------------|---------------------------|--|------------|-----------------|--------------------|---------|-------------|-----------------------|-------|
| A | Amb. Viale Fiume | CCNL Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi | | 16/07/2015 | | 2 | 18,75 | 7,5 | |
| B | Amb. Via A. Costa | | | | | | 2 | 50 | 20 |
| | Amb. Via Canonici | | | | | | | | |
| | Farm. A. Costa | | | | | | | | |
| | Mag. Farm. Villa Fastiggi | | | | | | | | |
| C | Attività periodiche | | | | | | | | |
| | Amb. Cattabrighe | | | | 09/01/2019 | | 2 | 10 | 4 |
| | Farm. Cattabrighe | | | | | | | | |
| | Amb. Via Giolitti 173 | | | | | | | | |
| | Amb. Strada della Romagna | | | | | | | | |
| | Farm. Centro | | | | | | | | |
| D | Farm. Pantano | | | | | | | | |
| | Uff. Amministrazione | | | | | | | | |
| | Uff. Cimiteriali | | | | 01/03/2013 | | 2 | 51,05 | 20,42 |
| | Amb. Via Meucci | | | | | | | | |
| | Amb. Via Adriatica | | | | | | | | |
| | Farm. Mare | | | | | | | | |
| E | Uff. Via Mameli,4 | | | | | | | | |
| | Farm. Muraglia | | | | | | | | |
| F | Farm. Villa San Martino | | | | | | | | |
| | Amb. Via Leoncavallo | | | | | | | | |
| G | Vitrifrigio | | | 16/12/2016 | | 2 | 60 | 24 | |
| F | Vitrifrigio | | | 01/04/2014 | | 2 | 7,5 | 3 | |
| G | Vitrifrigio | | | 17/06/2013 | | 4 | 100 | 40 | |
| H | Vitrifrigio | | | 09/08/2019 | | 1 | 37,5 | 15 | |
| I | Farmacia comunale Gabicce | | | | | | | | |
| | Ambulatorio Gabicce | | | 24/02/2020 | | 2 | 15 | 6 | |
| | | | | | | | | 139,92 | |

PAPALINI S.p.A.
 Via Avogadro n.21 - 61032 Fano (PU)
 Tel. 0721.860322 - Fax 0721.860277
 Cod. Fisc. n. 01474550412
 C.C.I.A.A. Pesaro e Urbino R.E.A. 145243
 Capitale Sociale € 1.000.000.001 i.v.

Al riguardo in sede di offerta tecnica la Ditta offerente dovrà predisporre ed elaborare uno specifico PROGETTO DI ASSORBIMENTO, come previsto e disciplinato dalle Linee Guida Anac n.13 adottate con Deliberazione n. 114 del 13.2.2019, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale in caso risultasse aggiudicatario, con particolare riferimento al numero di lavoratori che ne beneficerebbero con inquadramento e trattamento economico, nonché illustrare come ed in che limiti la clausola sociale sia compatibile con la propria organizzazione aziendale. **Tale progetto costituirà oggetto di valutazione in sede di offerta tecnica e la sua mancata accettazione da parte dell'operatore economico offerente costituisce manifestazione di volontà a proporre una offerta condizionata e come tale inammissibile in sede di gara comportando l'esclusione dell'offerta stessa.** La Ditta aggiudicataria dovrà dare immediata e corretta applicazione al progetto di assorbimento, con decorrenza dalla data di inizio dell'Accordo quadro, garantendo il passaggio diretto con gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'anzianità di servizio maturata al momento del trasferimento in

modo tale che l'inquadramento venga effettuato in posizioni analoghe a quelle già occupate e secondo quanto previsto, a livello minimale, dal C.C.N.L. di categoria vigente.

L'operatore economico dovrà dare corso, sulla base del progetto di assorbimento proposto in sede di gara, alla prosecuzione dell'utilizzo del personale già impiegato dal precedente aggiudicatario Papalini S.p.A.

Ai fini di una facile individuazione, il personale dell'impresa affidataria nel corso dell'esecuzione del servizio dovrà indossare apposita divisa - grembiule da lavoro.

Il servizio dovrà essere garantito in modo continuativo, indipendentemente da assenze a qualsiasi titolo del personale della Ditta affidataria.

Il personale, inoltre, dovrà:

- tenere un contegno ineccepibile, rispettoso nei confronti degli utenti ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite;
- osservare scrupolosamente il segreto d'ufficio in merito a documenti o notizie di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento del servizio;
- rispondere della custodia delle chiavi di accesso ai locali;
- esimersi dall'aprire armadi e cassetti, utilizzare personal computers, stampanti, fotocopiatori, telefoni e telefax e dal consentire l'accesso a personale estraneo al servizio;
- prestare la massima attenzione al fine di evitare di mettere in disordine carte, documenti, disegni e quant'altro eventualmente rinvenuto sulle scrivanie e sui tavoli.

La Ditta aggiudicataria deve fornire all'inizio di esecuzione del servizio, ed in ogni caso a richiesta di Aspes S.p.A., la lista nominativa del personale, con indicazione delle sedi presso le quali ciascun soggetto presterà servizio, corredata dalle qualifiche individuali e dai relativi numeri di matricola. Dovrà altresì provvedere a tenere aggiornata detta lista, rendendo tempestivamente edotta la Stazione Appaltante delle variazioni intervenute.

La Ditta appaltatrice si assume tutti gli oneri relativi alla previdenza ed assistenza dei prestatori di lavoro a norma degli art. 2114 e ss. c.c.

Per il personale impiegato nel servizio, l'appaltatore sarà tenuto al rispetto di tutte le condizioni normative e retributive dei contratti nazionali di lavoro del settore e degli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente ad Associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

La Ditta è altresì sottoposta, verso i propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio in oggetto, a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, e di sicurezza ed igiene del lavoro, assumendone a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dalla stessa Stazione Appaltante, e comunque si impegna a mantenere indenne da ogni conseguenza la stazione appaltante.

Il personale operativo dovrà essere formato, a cura e spese della Ditta, sulle modalità di esecuzione del servizio, sulle corrette modalità d'uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia, sulle precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto,

come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza), sulle differenze tra disinfezione e lavaggio, sulle modalità di conservazione dei prodotti, sulle caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari "ecologici", le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie, sull'uso corretto e delle attrezzature, in particolare sulle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, a tutela della sua salute e della qualità del servizio espletato (D.Lgs 81/2008 e successive modifiche). Entro 60 giorni dall'inizio di ogni singolo contratto operativo, la Ditta dovrà presentare il programma di formazione del personale e gli ulteriori dati individuati al capitolo 5, punto 5.5.3 del D.M. 24 maggio 2012.

ART. 12 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro, la Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, l'impresa dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

ART. 13 — SUPERVISORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'impresa aggiudicataria deve affidare la direzione complessiva del servizio richiesto ad un responsabile con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione.

Funzione del responsabile è quella di controllare che il servizio venga svolto secondo le modalità previste dal presente Capitolato e da quanto offerto in sede di gara, di organizzare e dirigere il personale, intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e garantire la reperibilità presso il domicilio eletto.

Il responsabile del servizio è referente unico dell'intero Accordo quadro e deve mantenere un contatto continuo con il R.U.P. di ogni singolo contratto operativo e per il controllo del buon funzionamento del servizio.

Tale responsabile dovrà essere - sia durante i giorni feriali che festivi - telefonicamente raggiungibile dagli Uffici competenti dell'Amministrazione appaltante, all'interno della fascia oraria 8,00 — 14,00 e 15,00 — 18,00, nonché effettuare almeno una volta al mese un incontro con l'Ufficio preposto.

ART. 14 — CONTROLLI E RILIEVI

Aspes S.p.A. può, a mezzo di propri incaricati, procedere in ogni momento al controllo della regolare esecuzione del servizio appaltato: a tale scopo può richiedere l'intervento immediato del Supervisore Responsabile del servizio per una verifica in contraddittorio. **Il Supervisore di cui sopra è tenuto a intervenire sul posto entro 120 minuti** dalla chiamata telefonica o via mail, pena la perdita di ogni facoltà di eccepire alcunché alle contestazioni sollevate dalla Stazione Appaltante.

I controlli riguardano sia la verifica dell'efficacia/qualità del servizio (mediante rilevazioni di tipo visivo) che la verifica della regolarità e puntualità nell'esecuzione delle prestazioni come specificate all'art. 3 del presente Capitolato.

Possono essere sottoposti a verifica tutti i locali oggetto del servizio con preavviso minimo di 4 ore, in contraddittorio con il Supervisore e con esito sottoscritto in apposito verbale. Per ciascun locale la superficie minima oggetto di ispezione dovrà essere almeno pari al 10% e le non conformità riguarda a titolo esemplificativo la presenza di sporco diffuso sulle superfici, la presenza di depositi di polvere, di impronte, di macchie, di ragnatele palesemente persistenti, di residui di sostanze varie, la mancata sostituzione dei sacchetti portarifiuti e loro svuotatura, assenza di prodotti di igiene personale nei relativi distributori, ecc.

Aspes S.p.A. ha facoltà di nominare un'apposita commissione di vigilanza e controllo che avrà il compito di verificare il rispetto da parte dell'Impresa aggiudicataria di quanto previsto nel presente capitolato e dell'offerta tecnica presentato dall'Impresa in sede di gara, segnalando eventuali inadempienze al dirigente responsabile del contratto.

ART. 15 — VINCOLO OFFERTA TECNICA

Ad integrazione delle prestazioni indicate nel presente capitolato, l'Impresa aggiudicataria è vincolata al rispetto di quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. Al fine di evitare le conseguenze previste al successivo art. 20, la Ditta aggiudicataria dovrà segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante i casi di forza maggiore che le impediscono di rispettare l'offerta tecnica presentata.

ART. 16 - COMUNICAZIONI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Ogni comunicazione e notificazione di rilievo contrattuale avverrà attraverso lo specifico indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicata dalla Ditta.

ART. 17 — FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati a seguito dell'emissione di regolari fatture e comunque previa verifica della rispondenza del servizio a quanto richiesto dal presente capitolato secondo tutte le procedure da questo esperite.

La Ditta affidataria dovrà emettere fatture mensili posticipate, in formato elettronico per un importo complessivo scaturente dalla contabilità desunta secondo quanto previsto dal presente Capitolato. Le fatture dovranno essere distinte come sotto-riportato, anche in riferimento alla normativa vigente in tema di reverse charge e split payment.

Le fatture dovranno essere inviate e differenziate per ciascuna raggruppamento delle frazioni così come definite dall'art. 2 (Sezione Uffici, Farmacie, Ambulatori) e secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione prima della firma del contratto.

ART. 18 — OBBLIGHI DELL'APPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 19 — PENALITA' E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

La Ditta aggiudicataria riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

- a) mancata esecuzione in tutto o in parte delle prestazioni previste all'art. 2: € 200,00.= per ogni immobile/edificio/locale in cui in tutto o in parte non sono state eseguite le operazioni di pulizia;
- b) esecuzione di prestazioni qualitativamente inferiori a quelle pattuite: per le prestazioni di cui
- c) all'art. 2 : € 100,00.= per ogni edificio/locale in cui in tutto o in parte sono state eseguite prestazioni qualitativamente inferiori a quelle pattuite;
- d) fornitura di materiali igienico-sanitari e prodotti ed attrezzature non conformi a quanto indicato all'art. 2 del presente capitolato: € 250,00 per ogni fornitura difforme;
- e) mancata presentazione del verbale di attivazione servizio/rendiconto di servizio di cui all'art. 8, del programma di formazione del personale di cui all'art. 12, copia polizza assicurativa di cui all'art. 22 del presente capitolato: € 300,00.= Si considererà come non presentata la documentazione che dovesse pervenire con un ritardo superiore a cinque giorni naturali e consecutivi rispetto al termine indicato nell'articolo richiamato;
- f) mancata reperibilità del Supervisore Responsabile del Servizio di cui all'art. 14 nelle fasce orarie di competenza e/o mancata visita mensile: € 300,00. =;
- g) mancato rispetto dell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara, per ciascun fatto ed addebito contestato: € 300,00.= per ogni inosservanza delle modalità indicate nella relazione tecnica, documentazione di gara e documentazione di offerta.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili alla Stazione Appaltante.

I disservizi che si dovessero verificare durante l'espletamento del servizio verranno notificati alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. Decorso 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intenderanno accettate. In tal caso l'Amministrazione avrà la facoltà di rivalersi, per il recupero delle penali, sull'importo della fattura presentata o sulla cauzione definitiva.

Qualora si verificassero, da parte della Ditta appaltatrice, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva.

L'applicazione della penale non esime, in ogni caso, la Ditta dall'adempiere a regola d'arte il servizio oggetto di contestazione, cosicché, nel caso in cui l'inadempimento perduri, la Stazione Appaltante procederà ad applicare un'ulteriore penale determinata con le medesime modalità di cui sopra e a diffidare l'adempimento. La Stazione Appaltante e ha comunque la facoltà di procedere, a spese dell'appaltatore, all'esecuzione d'ufficio dei mancati interventi di pulizia.

I diversi contratti operativi si risolveranno ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva

espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria mediante posta elettronica certificata, oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010;
- nel caso di gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza di cui all'art. 9;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- cumulo da parte della Ditta appaltatrice di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo di ogni singolo contratto operativo;
- mancato rispetto da parte della Ditta aggiudicataria di quanto contenuto nel progetto tecnico presentato in fase di gara.

La risoluzione per qualsiasi causa di un contratto operativo determinerà de iure la risoluzione automatica dell'intero Accordo quadro.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di compensare l'eventuale credito della Ditta aggiudicataria con il credito della Stazione Appaltante per il risarcimento del danno.

ART. 20— ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante potrà ordinare ad altra Ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Stazione Appaltante.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenuite, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 21 — RESPONSABILITA' — OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA — POLIZZA ASSICURATIVA RCT

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire disponibilità di personale in numero sufficiente ad effettuare il servizio commissionato, affinché venga concluso nei tempi prestabiliti e per

far fronte a qualunque situazione di emergenza che dovesse verificarsi.

Tale personale dovrà essere ben addestrato e specializzato in relazione alle caratteristiche dei diversi ambienti.

La Ditta stessa riconosce a proprio carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del personale che la medesima impieghi nei lavori oggetto del presente capitolato.

Inoltre, è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento delle prestazioni di competenza.

Al medesimo fine si impegna a portare a conoscenza dei soggetti che impegnerà in tali operazioni di quanto previsto dal "Piano di sicurezza" medesimo.

La Stazione Appaltante deve intendersi esente da ogni responsabilità per incidenti, infortuni e quant'altro possa accadere al personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria in occasione e per l'espletamento del servizio.

La Ditta aggiudicataria deve aver sottoscritto e presentare alla data di stipula dell'Accordo quadro, una specifica polizza assicurativa di RCTO (Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'Opera) e Rischio Professionale, avente per oggetto e richiamando espressamente nella "Descrizione del Rischio", il medesimo oggetto del presente Accordo quadro, con massimale unico e per sinistro non inferiore ad euro 3.000.000,00=, e con validità non inferiore alla durata dell'Accordo quadro. E' ammessa la copertura annuale della polizza con le specifiche che seguono più avanti. La polizza dovrà inoltre espressamente riportare:

- 1) il pagamento della polizza in forma FLAT ovvero unico, annuo, senza regolazione del premio a fine periodo assicurativo. In alternativa, l'indicazione che il mancato pagamento della regolazione non influisce sulla efficacia della copertura assicurativa;
- 2) annoverare tra i terzi la Stazione Appaltante, tutti i suoi dipendenti e tutti coloro che prestano la loro attività per l'esecuzione dell'appalto;
- 3) annoverare tra gli assicurati, tutte le società partecipanti al servizio oggetto del presente appalto, compresi i propri dipendenti e tutti coloro che partecipano alle attività a qualsiasi titolo;
- 4) riportante espressamente un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30 giorni, con obbligo per l'assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora;
- 5) che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibile alla Stazione Appaltante.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCTO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa (appendice di precisazione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente Accordo quadro, richiamandone l'oggetto, tutte le specifiche ed il massimale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri né limiti per massimale annuo.

La polizza e/o l'appendice di precisazione, dovrà essere posta in visione alla Stazione Appaltante prima dell'inizio delle attività oggetto del primo contratto operativo, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di avvenuto pagamento. Le quietanze di rinnovo della copertura, dovranno essere

consegnate in originale o in copia conforme alla Stazione Appaltante, nei 30 giorni successivi il termine di ogni periodo assicurativo, debitamente quietanzate dall'assicuratore per conferma di pagamento.

ART. 22 — SUBAPPALTO E CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

E' fatto assoluto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto l'Accordo quadro deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Le prestazioni del presente affidamento dovranno essere svolte dalla Ditta con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzatura e macchinari, mediante propria organizzazione e a suo totale rischio.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, così come modificato dal D.L. n. 32/2019; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

L'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'Accordo quadro.

ART. 23 - FALLIMENTO

Il contratto si intenderà risolto nel caso di fallimento dell'Impresa o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio.

ART. 24 – DURATA DEL CONTRATTO-CESSAZIONE

Il servizio avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data di stipula contrattuale dell'Accordo Quadro, con possibilità di rinnovo ad insindacabile giudizio della Committenza, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un ulteriore biennio. Per tutta la durata del servizio, compreso il rinnovo, il contratto non potrà essere ceduto a terzi, anche in caso di cessazione dell'attività da parte dell'Impresa aggiudicataria.

Aspes S.p.A. si riserva, inoltre, il diritto di anticipare la fine delle prestazioni, con preavviso di 30 gg., con l'obbligo in tal caso, di corrispondere alla Ditta esecutrice soltanto il compenso per le prestazioni eseguite sino alla data del recesso.

Aspes S.p.A. si riserva altresì, per proprie esigenze, di sopprimere o integrare alcuni servizi. Nel caso di affidamenti di servizi supplementari questi non potranno superare il 20% dell'importo contrattuale definito in sede di gara.

ART. 25 – PROROGA DEL CONTRATTO

Se allo scadere del termine contrattuale e dell'eventuale proroga Aspes S.p.A. non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il contratto per il periodo successivo, l'Impresa aggiudicataria sarà obbligata a continuare il servizio per un periodo non superiore ad un semestre, alle stesse condizioni contrattuali previste nell'anno precedente.

ART. 26 – ELEZIONE DI DOMICILIO

La Ditta aggiudicataria dovrà dimostrare di aver costituito, entro 15 gg. dall'aggiudicazione definitiva del confronto, pena decadenza dall'aggiudicazione, la disponibilità di un ufficio o sede distante non oltre 25 km. dalla sede legale dell'Aspes

S.p.A. con cui saranno intrattenuti i rapporti che deriveranno dal presente appalto. Nel caso in cui nell'esecuzione contrattuale tale domicilio venisse a cessare, senza notifica di cambiamento, esso s'intenderà trasferito presso il Comune di Pesaro.

ART. 27 – SPESE ED ONERI ACCESSORI

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del personale. Sono quindi a carico dell'Impresa tutte le spese ed oneri attinenti l'assunzione, la formazione, l'amministrazione del personale necessario al servizio.

Sono, inoltre, a carico dell'Impresa le spese necessarie a dotare il personale del vestiario, dei mezzi di protezione individuali e dei prodotti da impiegare che dovranno soddisfare le esigenze di igiene e sicurezza, saranno altresì, a carico della Ditta appaltatrice le spese inerenti l'assistenza sanitaria.

ART. 28 — PRESA VISIONE DEI LOCALI OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

Ai fini dell'attestazione relativa alla presa visione dei locali, di natura obbligatoria per la formulazione dell'offerta economica, le imprese concorrenti dovranno, a pena di esclusione, effettuare la presa visione esclusivamente tramite le figure dei Titolari o Legali Rappresentanti, ovvero, dei Direttori Tecnici. Verrà garantito il sopralluogo anche ai rappresentanti dell'Impresa munito di apposita procura notarile da esibire all'atto del sopralluogo (così come definito dal Disciplinare di gara all'art. 10.1).

A tale riguardo la Committenza accetterà procure notarili rilasciate esclusivamente ad un lavoratore dipendente regolarmente assunto dall'Impresa, sia essa impresa singola, mandante o mandataria di A.T.I., consorzio o consorziata.

Non è consentita la indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti. Qualora ciò si verifici non verrà rilasciata la relativa attestazione sul modulo predisposto. La presa visione verrà effettuata nei giorni e negli orari definiti a seguito di confronto con la Stazione Appaltante aggiudicatrice e secondo quanto disciplinato dal disciplinare di gara.

Al termine della presa visione ciascun concorrente dovrà sottoscrivere il documento, predisposto dalla Stazione Appaltante, a conferma dell'effettuata presa visione controfirmato dalla stessa Committenza ad attestazione di tale operazione.

ART. 29 — IVA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Le parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo previsto dal precedente articolo 2, in quanto soggetto ad I.V.A. ai sensi degli artt. 5 e 4 del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986 e successive modifiche ed integrazioni, comporta la registrazione a tassa fissa del presente Contratto.

Ai fini della registrazione, tutti gli oneri economici richiesti a tale scopo nonché quelli afferenti la redazione e la bollatura del presente Contratto saranno assunti a carico della Ditta prestatrice.

ART.30 — CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di

Pesaro.

ART. 32 — DISPOSIZIONI FINALI

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto dal presente Capitolato prestazionale, dall'Accordo Quadro, dai singoli contratti operativi, dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Codice Civile e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.